

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2887/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2888/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2889/89 della Commissione, del 26 settembre 1989, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 5
- Regolamento (CEE) n. 2890/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8
- Regolamento (CEE) n. 2891/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine 10
- Regolamento (CEE) n. 2892/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo 14
- Regolamento (CEE) n. 2893/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16
- Regolamento (CEE) n. 2894/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 21
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2895/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carboni attivati del codice NC 3802 10 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio** 24

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2896/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	25
Regolamento (CEE) n. 2897/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	27
Regolamento (CEE) n. 2898/89 della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89	29
* Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2899/89 del Consiglio, del 27 settembre 1989, che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/531/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afra epizootica e ne fissa le attribuzioni** 32

89/532/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1989, che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi** 34

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2530/89 della Commissione, del 18 agosto 1989, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati (GU n. L 243 del 19.8.1989)** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 settembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	139,91
0712 90 19	34,31	139,91
1001 10 10	17,45	160,85 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	17,45	160,85 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	16,30	109,35
1001 90 99	16,30	109,35
1002 00 00	44,06	115,29 ⁽³⁾
1003 00 10	34,73	111,09
1003 00 90	34,73	111,09
1004 00 10	26,13	102,59
1004 00 90	26,13	102,59
1005 10 90	34,31	139,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,31	139,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	52,35	142,35 ⁽⁴⁾
1008 10 00	34,73	0,00
1008 20 00	34,73	82,50 ⁽⁴⁾
1008 30 00	34,73	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	34,73	0,00
1101 00 00	36,12	166,39
1102 10 00	74,98	174,70
1103 11 10	41,47	263,74
1103 11 90	38,70	179,39

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2888/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 settembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0	0	0,33
0712 90 19	0	0	0	0,33
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,33
1005 90 00	0	0	0	0,33
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/89 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1989****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	29,24	1 267	235,33	60,55	205,58	5 236	22,65	43 949	68,29	19,77
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	43,58	1 894	351,50	90,39	305,73	7 850	33,92	65 133	101,93	29,43
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	11,40	495	91,96	23,65	79,98	2 053	8,87	17 040	26,66	7,70
1.40	0703 20 00	Agli	224,70	9 764	1 812,14	466,04	1 576,16	40 471	174,87	335 787	525,50	151,77
1.50	ex 0703 90 00	Porri	33,95	1 484	275,54	70,85	241,09	5 907	26,53	51 655	79,99	21,70
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	24,64	1 063	194,92	50,89	171,59	4 055	19,14	37 482	57,16	17,15
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	44,76	1 931	355,63	92,23	312,60	7 362	34,82	68 116	103,74	31,19
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	38,06	1 659	308,56	79,12	269,72	6 651	29,67	58 324	89,33	24,62
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	179,13	7 763	1 443,52	370,98	1 259,69	31 905	139,00	269 241	417,77	121,07
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	64,47	2 795	518,82	133,51	453,22	11 544	49,93	96 891	150,55	43,58
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Latughe a cappuccio	45,29	1 966	365,15	93,96	317,54	8 103	35,19	67 613	105,94	30,61
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	35,98	1 568	291,05	74,89	252,83	6 361	28,07	54 951	84,47	23,52
1.130	ex 0706 10 00	Carote	20,01	867	161,28	41,45	140,74	3 564	15,53	30 082	46,67	13,52
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	106,60	4 645	864,46	221,94	751,52	18 854	82,98	161 745	250,18	69,62
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	30,79	1 333	247,80	63,67	216,23	5 486	23,94	46 071	71,77	21,04
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	283,54	12 321	2 286,63	588,07	1 988,86	51 068	220,66	423 709	663,10	191,51
1.170	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	41,24	1 792	332,64	85,55	289,33	7 429	32,10	61 639	96,46	27,86
1.180	ex 0708 90 00	Fave	31,11	1 355	251,99	64,78	218,65	5 512	24,26	47 309	73,04	20,38
1.190	0709 10 00	Carciofi	27,71	1 201	223,34	57,40	194,90	4 936	21,50	41 657	64,63	18,73
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	533,91	23 201	4 305,77	1 107,35	3 745,06	96 162	415,50	797 852	1 248,64	360,62
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	258,11	11 216	2 081,55	535,32	1 810,48	46 488	200,86	385 708	603,63	174,33
1.210	0709 30 00	Melanzane	64,59	2 806	520,92	133,97	453,08	11 633	50,26	96 526	151,06	43,62
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da erbucce e sedani a coste	77,08	3 352	622,48	160,10	542,19	13 843	60,04	115 188	180,59	51,48
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	613,73	26 653	4 951,81	1 274,62	4 294,18	109 726	477,55	913 543	1 436,49	415,40
1.240	0709 60 10	Peperoni	49,68	2 159	400,68	103,04	348,50	8 948	38,66	74 246	116,19	33,55
1.250	0709 90 50	Finocchi	22,39	976	182,01	46,65	157,86	3 933	17,46	34 299	52,61	14,50
1.260	0709 90 70	Zucchine	50,85	2 204	409,24	105,31	357,49	9 106	39,38	76 426	118,75	34,37
1.270	ex 0714 20 00	Patate dolci, intere, fresche	111,07	4 823	896,21	230,69	777,19	19 859	86,43	165 339	259,98	75,18
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	71,58	3 124	577,39	149,21	508,93	12 383	55,77	109 540	168,40	45,76
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	36,00	1 564	290,35	74,67	252,54	6 484	28,01	53 802	84,20	24,31
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	41,57	1 806	335,29	86,23	291,63	7 488	32,35	62 129	97,23	28,08
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	138,60	6 023	1 117,78	287,46	972,22	24 963	107,86	207 123	324,14	93,61
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	123,47	5 365	995,79	256,09	866,12	22 239	96,09	184 519	288,77	83,40
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	30,08	1 308	242,96	62,49	211,62	5 403	23,43	44 959	70,48	20,09

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Ir	Lit	Fl	£
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	44,12	1 917	355,87	91,52	309,53	7 947	34,34	65 943	103,20	29,80
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	21,76	945	175,56	45,15	152,70	3 920	16,94	32 531	50,91	14,70
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	64,11	2 788	517,76	133,17	450,98	11 514	49,94	95 810	150,21	42,81
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	53,53	2 324	431,63	111,07	375,35	9 578	41,60	79 922	125,23	36,18
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	18,99	825	153,18	39,39	133,23	3 421	14,78	28 385	44,42	12,82
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	54,54	2 370	439,91	113,13	382,62	9 824	42,45	81 515	127,57	36,84
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	56,43	2 452	455,09	117,04	395,83	10 163	43,91	84 329	131,97	38,11
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	125,96	5 473	1 015,83	261,25	883,54	22 686	98,02	188 232	294,58	85,07
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	51,57	2 241	415,92	106,96	361,76	9 289	40,13	77 070	120,61	34,83
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	73,01	3 172	588,82	151,43	512,14	13 150	56,82	109 108	170,75	49,31
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	69,11	3 003	557,37	143,34	484,79	12 448	53,78	103 281	161,63	46,68
2.110	0807 10 10	Cocomeri	20,59	894	166,05	42,70	144,43	3 708	16,02	30 769	48,15	13,90
2.120		Meloni:										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	31,75	1 379	256,07	65,85	222,72	5 719	24,71	47 450	74,25	21,44
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	83,89	3 645	676,61	174,01	588,50	15 111	65,29	125 375	196,21	56,66
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	45,00	1 955	362,97	93,34	315,70	8 106	35,02	67 258	105,25	30,40
2.140	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	43,61	1 895	351,74	90,46	305,93	7 855	33,94	65 177	102,00	29,45
2.150	0809 10 00	Albicocche	43,38	1 883	350,00	90,12	303,81	350	33,76	64 688	101,58	29,28
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	135,01	5 861	1 088,44	280,10	946,54	24 154	104,92	201 540	315,80	91,25
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	31,69	1 376	255,65	65,83	221,91	255	24,66	47 249	74,20	21,38
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	57,46	2 497	463,46	119,19	403,10	10 350	44,72	85 878	134,39	38,81
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	71,99	3 128	580,64	149,32	505,03	12 967	56,03	107 592	168,38	48,63
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	118,75	5 141	955,54	245,54	833,80	21 154	92,32	177 651	276,76	81,16
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	183,13	7 953	1 477,58	380,34	1 281,35	32 741	142,50	272 594	428,64	123,95
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	215,17	9 350	1 735,25	446,26	1 509,28	38 754	167,45	321 539	503,20	145,33
2.230	ex 0810 90 90	Melegrane	76,01	3 303	612,99	157,64	533,17	13 690	59,15	113 587	177,76	51,34
2.240	ex 0810 90 90	Kaki	311,41	13 539	2 517,54	646,42	2 193,76	55 447	241,79	469 011	728,32	207,24
2.250	ex 0810 90 90	Lychees	439,12	19 081	3 541,33	910,75	3 080,17	79 090	341,73	656 203	1 026,96	296,59

REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 ⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	21,28 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	21,28 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	21,28 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	21,28 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,2480
1701 99 10 100	24,80	
1701 99 10 910	24,80	
1701 99 10 950	24,80	
1701 99 90 100		0,2480

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1989 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1989;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽⁵⁾;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispettivamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione,

l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafi 1 e 2 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	88,33	41,20	—
0103 92 11	75,12	35,03	—
0103 92 19	88,33	41,20	—
0203 11 10	114,86	53,57	—
0203 12 11	166,55	77,68	—
0203 12 19	128,64	60,00	—
0203 19 11	128,64	60,00	—
0203 19 13	186,07	86,78	—
0203 19 15	99,93	46,61	—
0203 19 55	186,07	86,78	—
0203 19 59	186,07	86,78	—
0203 21 10	114,86	53,57	—
0203 22 11	166,55	77,68	—
0203 22 19	128,64	60,00	—
0203 29 11	128,64	60,00	—
0203 29 13	186,07	86,78	—
0203 29 15	99,93	46,61	—
0203 29 55	186,07	86,78	—
0203 29 59	186,07	86,78	—
0206 30 21	138,98	64,82	7
0206 30 31	101,08	47,14	4
0206 41 91	138,98	64,82	7
0206 49 91	101,08	47,14	4
0209 00 11	45,94	21,43	—
0209 00 19	50,54	23,57	—
0209 00 30	27,57	12,86	—
0210 11 11	166,55	77,68	—
0210 11 19	128,64	60,00	—
0210 11 31	323,91	151,07	—
0210 11 39	254,99	118,93	—
0210 12 11	99,93	46,61	—
0210 12 19	166,55	77,68	—
0210 19 10	147,02	68,57	—
0210 19 20	160,80	75,00	—
0210 19 30	128,64	60,00	—
0210 19 40	186,07	86,78	—
0210 19 51	186,07	86,78	—
0210 19 59	186,07	86,78	—
0210 19 60	254,99	118,93	—
0210 19 70	320,46	149,46	—
0210 19 81	323,91	151,07	—
0210 19 89	323,91	151,07	—
0210 90 31	138,98	64,82	—
0210 90 39	101,08	47,14	—
1501 00 11	36,76	17,14	3
1501 00 19	36,76	17,14	—
1601 00 10	160,80	92,23	24
1601 00 91	269,92	158,28	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	183,78	104,88	—
1602 10 00	128,64	80,79	26
1602 20 90	149,32	90,91	25
1602 41 10	281,41	167,32	—
1602 42 10	235,46	135,70	—
1602 49 11	281,41	173,69	—
1602 49 13	235,46	142,50	—
1602 49 15	235,46	140,15	—
1602 49 19	155,06	88,61	—
1602 49 30	128,64	79,31	—
1602 49 50	76,96	56,98	—
1602 90 10	149,32	90,91	26
1602 90 51	155,06	88,61	—
1902 20 30	76,96	61,79	—

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2892/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2576/89⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 25. 8. 1989, pag. 46.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	9,71
0102 90 31	9,71
0102 90 33	9,71
0102 90 35	9,71
0102 90 37	9,71
0201 10 10	18,32
0201 10 90	18,32
0201 20 21	18,32
0201 20 29	18,32
0201 20 31	14,66
0201 20 39	14,66
0201 20 51	21,98
0201 20 59	21,98
0201 20 90	27,48
0201 30	31,51
0202 10 00	16,49
0202 20 10	16,49
0202 20 30	13,19
0202 20 50	20,52
0202 20 90	24,73
0202 30 10	20,52
0202 30 50	20,52
0202 30 90	28,40
0206 10 95	31,51
0206 29 91	28,40
0210 20 10	27,48
0210 20 90	31,51
0210 90 41	31,51
0210 90 90	31,51
1602 50 10	31,51
1602 90 61	31,51

REGOLAMENTO (CEE) N. 2893/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cerea-

li⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86⁽¹⁰⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽¹²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3837/88⁽¹⁴⁾ e dal regolamento (CEE) n. 885/89 del Consiglio, del 5 aprile 1989, relativo al regime all'importazione applicabile per l'anno 1989 ai prodotti dei codici NC

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹⁰⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.⁽¹⁴⁾ GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.

0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Cina ⁽¹⁾, hanno fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽³⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo dichiaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁵⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 ⁽¹⁾	39,06	104,48	109,31
0714 10 91	36,04	104,48	106,29
0714 10 99	39,06	104,48	109,31
0714 90 11	36,04	104,48 ⁽²⁾	106,29
0714 90 19	39,06	104,48 ⁽²⁾	109,31
1102 20 10	38,40	215,21	221,25
1102 20 90	21,36	121,95	124,97
1102 30 00	3,02	113,46	116,48
1102 90 10	70,91	191,32	197,36
1102 90 30	55,43	180,72	186,76
1102 90 90	39,76	125,62	128,64
1103 12 00	55,43	180,72	186,76
1103 13 11	38,40	215,21	221,25
1103 13 19	38,40	215,21	221,25
1103 13 90	21,36	121,95	124,97
1103 14 00	3,02	113,46	116,48
1103 19 10	87,71	203,81	209,85
1103 19 30	70,91	191,32	197,36
1103 19 90	39,76	125,62	128,64
1103 21 00	37,74	188,50	194,54
1103 29 10	87,71	203,81	209,85
1103 29 20	70,91	191,32	197,36
1103 29 30	55,43	180,72	186,76
1103 29 40	38,40	215,21	221,25
1103 29 50	3,02	113,46	116,48
1103 29 90	39,76	125,62	128,64
1104 11 10	39,78	108,42	111,44
1104 11 90	78,12	212,58	218,62
1104 12 10	31,01	102,41	105,43
1104 12 90	60,92	200,80	206,84
1104 19 10	37,74	188,50	194,54
1104 19 30	87,71	203,81	209,85
1104 19 50	38,40	215,21	221,25
1104 19 91	6,04	192,67	198,71
1104 19 99	70,88	221,69	227,73
1104 21 10	60,68	170,06	173,08
1104 21 30	60,68	170,06	173,08
1104 21 50	96,14	265,73	271,77
1104 21 90	39,78	108,42	111,44
1104 22 10 10 ⁽³⁾	31,01	102,41	105,43
1104 22 10 90 ⁽³⁾	52,41	180,72	183,74
1104 22 30	52,41	180,72	183,74
1104 22 50	46,92	160,64	163,66
1104 22 90	31,01	102,41	105,43
1104 23 10	31,79	191,30	194,32
1104 23 30	31,79	191,30	194,32
1104 23 90	21,36	121,95	124,97

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1104 29 10*10 (*)	26,44	139,28	142,30
1104 29 10*20 (*)	63,36	150,60	153,62
1104 29 10*30 (*)	60,65	197,06	200,08
1104 29 10*40 (*)	60,65	197,06	200,08
1104 29 10*90 (*)	60,65	197,06	200,08
1104 29 30*10 (*)	31,20	167,55	170,57
1104 29 30*20 (*)	75,61	181,17	184,19
1104 29 30*30 (*)	60,65	197,06	200,08
1104 29 30*40 (*)	60,65	197,06	200,08
1104 29 30*90 (*)	60,65	197,06	200,08
1104 29 91	20,98	106,81	109,83
1104 29 95	49,30	115,49	118,51
1104 29 99	39,76	125,62	128,64
1104 30 10	19,25	78,54	84,58
1104 30 90	19,53	89,67	95,71
1106 20 10	39,06	102,66 (*)	109,31
1106 20 91	49,50	188,86 (*)	213,04
1106 20 99	49,50	188,86 (*)	213,04
1107 10 11	42,23	186,40	197,28
1107 10 19	34,30	139,28	150,16
1107 10 91	75,03	189,20	200,08 (*)
1107 10 99	58,81	141,37	152,25
1107 20 00	66,74	164,75	175,63 (*)
1108 11 00	59,29	230,38	250,93
1108 12 00	49,50	192,49	213,04
1108 13 00	49,50	192,49	213,04
1108 14 00	49,50	96,24	213,04
1108 19 10	30,83	162,70	193,53
1108 19 90	49,50	96,24 (*)	213,04
1109 00 00	251,78	418,88	600,22
1702 30 51	134,48	251,08	347,80
1702 30 59	95,44	192,49	258,98
1702 30 91	134,48	251,08	347,80
1702 30 99	95,44	192,49	258,98
1702 40 90	95,44	192,49	258,98
1702 90 50	95,44	192,49	258,98
1702 90 75	136,28	263,03	359,75
1702 90 79	94,00	182,93	249,42
2106 90 55	95,44	192,49	258,98
2302 10 10	16,03	46,28	52,28
2302 10 90	27,49	99,17	105,17
2302 20 10	16,03	46,28	52,28
2302 20 90	27,49	99,17	105,17
2302 30 10	16,03	46,28	52,28
2302 30 90	27,49	99,17	105,17
2302 40 10	16,03	46,28	52,28
2302 40 90	27,49	99,17	105,17
2303 10 11	217,30	239,12	420,46

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : grano.
- (⁵) Codice Taric : segala.
- (⁶) Codice Taric : miglio.
- (⁷) Codice Taric : sorgo.
- (⁸) Codice Taric : altri cereali.
- (⁹) Codice Taric : avena spuntata.
- (¹⁰) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2894/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a

taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽¹⁰⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹²⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽⁸⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
2309 10 11	10,88	19,13	30,01
2309 10 13	10,88	357,78	368,66
2309 10 31	10,88	59,78	70,66
2309 10 33	10,88	398,43	409,31
2309 10 51	10,88	119,56	130,44
2309 10 53	10,88	458,21	469,09
2309 90 31	10,88	19,13	30,01
2309 90 33	10,88	357,78	368,66
2309 90 41	10,88	59,78	70,66
2309 90 43	10,88	398,43	409,31
2309 90 51	10,88	119,56	130,44
2309 90 53	10,88	458,21	469,09

REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carboni attivati del codice NC 3802 10 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i carboni attivati del codice NC 3802 10 00 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 800 000 ECU; che, in data 1° giugno 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° ottobre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0435	3802 10 00	Carboni attivati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2896/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2874/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 26. 9. 1989, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	26,21 ⁽¹⁾
1701 11 90	26,21 ⁽¹⁾
1701 12 10	26,21 ⁽¹⁾
1701 12 90	26,21 ⁽¹⁾
1701 91 00	29,80
1701 99 10	29,80
1701 99 90	29,80 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2897/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2642/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2738/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2642/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2642/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,2980	—
1702 20 90	0,2980	—
1702 30 10	—	33,90
1702 40 10	—	33,90
1702 60 10	—	33,90
1702 60 90	0,2980	—
1702 90 30	—	33,90
1702 90 60	0,2980	—
1702 90 71	0,2980	—
1702 90 90	0,2980	—
2106 90 30	—	33,90
2106 90 59	0,2980	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2898/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/89⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 999/89, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 999/89, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 27,300 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2899/89 DEL CONSIGLIO**del 27 settembre 1989****che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari
che prestano servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto la statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2187/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto,*Articolo 1*

Con effetto dal 1° luglio 1989, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

vista la proposta della Commissione,

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data d'effetto del presente regolamento.

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con effetto dal 1° luglio 1989, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. DUMAS

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei coefficienti correttivi con efficacia al 1° luglio 1989

Paese sede di servizio	Coefficienti correttivi	Paese sede di servizio	Coefficienti correttivi
Algeria	94,94	Libano	21,90
Angola	110,12	Liberia	103,59
Antigua e Barbuda	104,33	Madagascar	44,07
Antille olandesi	123,20	Malawi	66,62
Australia	109,60	Mali	99,72
Austria	113,13	Marocco	71,81
Bahamas	115,92	Maurizio	58,13
Bangladesh	57,47	Mauritania	129,45
Barbados	103,06	Messico	57,43
Belize	100,64	Mozambico	21,08
Benin	92,97	Niger	105,25
Botswana	52,15	Nigeria	58,50
Brasile	100,40	Norvegia	150,72
Burkina Faso	89,20	Nuova Caledonia	137,42
Burundi	82,91	Uganda	113,54
Camerun	103,61	Pakistan	44,34
Canada	99,34	Papuasìa-Nuova Guinea	103,75
Capo Verde	89,35	Ruanda	118,23
Repubblica Centrafricana	152,61	Isole Salomone	83,56
Cile	56,43	Samoa	71,22
Cina	77,31	São Tomé e Príncipe	—
Comore	132,93	Senegal	115,01
Congo	126,18	Seicelle	173,55
Corea del Sud	109,17	Sierra Leone	79,76
Costa Rica	72,96	Somalia	41,23
Côte d'Ivoire	132,54	Sudan	137,63
Gibuti	172,25	Svizzera	135,18
Egitto	57,72	Suriname	166,70
Stati Uniti d'America	102,28	Swaziland	44,84
Etiopia	89,00	Siria	196,61
Figi	63,31	Tanzania	35,66
Gabon	144,65	Ciad	143,82
Gambia	75,37	Tailandia	61,62
Ghana	36,01	Togo	102,93
Grenada	103,83	Tonga	123,25
Guinea Bissau	49,56	Trinidad e Tobago	86,29
Guinea Conakry	45,14	Tunisia	51,11
Guinea Equatoriale	119,83	Turchia	59,80
Guyana	14,03	Vanuatu	110,88
Haiti	91,71	Venezuela	44,05
India	39,33	Iugoslavia	30,30
Indonesia	77,63	Zaire	89,69
Israele	94,64	Zambia	65,32
Giamaica	81,61	Zimbabwe	55,64
Giappone	174,86	Repubblica Dominicana	48,21
Giordania	63,78	Svezia	133,35
Kenia	61,91	Uruguay	58,63
Lesotho	58,39		

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni

(89/531/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 85/511/CEE, occorre designare un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica; che è altresì necessario precisare le attribuzioni di tale laboratorio, nonché le modalità secondo cui esso deve coordinare gli standard e i metodi di diagnosi dell'afta epizootica applicati nei singoli Stati membri;

considerando che il laboratorio di riferimento dovrà costituire e conservare mezzi diagnostici da fornire, se necessario, ai laboratori nazionali, in modo che questi ultimi possano eseguire le diagnosi in modo uniforme; che tale laboratorio di riferimento dovrà organizzare prove comparate e corsi di specializzazione per gli esperti, nonché elaborare sistemi di gestione dei dati e delle informazioni ad uso della Commissione e degli Stati membri;

considerando che il laboratorio di riferimento deve operare in condizioni di sicurezza contro la diffusione del virus; che esso dovrà fornire indicazioni di massima sulle relative misure di sicurezza da applicare nei vari laboratori nazionali;

considerando che dovrà essere concluso un contratto concernente il laboratorio di riferimento che preveda un aiuto finanziario appropriato iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il collegamento tra i laboratori in materia di diagnosi dell'afta epizootica e l'espletamento delle funzioni di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica sono assicurati da «The Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, England», in appresso denominato «laboratorio di riferimento».

Articolo 2

Al laboratorio di riferimento sono assegnati i seguenti compiti:

- 1) garantire il coordinamento tra i laboratori nazionali relativamente agli standard e ai metodi di diagnosi dell'afta epizootica nonché, se necessario, di diagnosi differenziale, applicati in ciascuno Stato membro, in particolare:
 - a) raccogliendo campioni del campo provenienti dagli Stati membri e da taluni paesi terzi, al fine di determinare l'identità;
 - b) fornendo la tipizzazione e caratterizzando compiutamente i ceppi di virus dell'afta epizootica presenti nei campioni di cui alla lettera a) e comunicando immediatamente alla Commissione e agli Stati membri interessati i risultati di queste ricerche;
 - c) costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di ceppi di virus dell'afta epizootica;
 - d) costituendo e conservando una collezione di sieri specifici contro i differenti ceppi di virus dell'afta epizootica;

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

- 2) sostenere i laboratori nazionali nelle loro funzioni, in particolare :
- a) provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali di linee cellulari da utilizzare nelle diagnosi, nonché di virus e/o di antigeni inattivati, di sieri standard e di altri agenti di riferimento ;
 - b) organizzando e realizzando periodicamente prove comparate di diagnosi dell'afta epizootica a livello comunitario e provvedendo regolarmente alla trasmissione dei risultati di dette prove alla Commissione e agli Stati membri ;
- 3) fornire informazioni, la formazione e la formazione specialistica, in particolare :
- a) raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni circa i metodi utilizzati per la diagnosi e la diagnosi differenziale ;
 - b) definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche ;
 - c) organizzando incontri annuali, in occasione dei quali i rappresentanti dei laboratori nazionali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l'andamento del coordinamento.

Articolo 3

1. Il laboratorio di riferimento opera in accertate condizioni di sicurezza contro la diffusione del virus, conformemente a quanto precisato nei « Minimum standards for Laboratories working with FMDV in vitro and in vivo » — European Commission for the control of foot and mouth disease — 26^a sessione, Roma, aprile 1985.
2. Il laboratorio di riferimento definisce e raccomanda ai laboratori nazionali le misure di sicurezza contro la

diffusione del virus da prendere nel quadro della diagnosi dell'afta epizootica, conformandosi agli standard minimi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli stanziamenti necessari per le spese occasionate dall'azione di cui agli articoli 2 e 3 sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee, sezione « Commissione ».

Articolo 5

L'esecuzione dell'azione di cui gli articoli 2 e 3 è assicurata dalla stipulazione di un contratto tra la Commissione e i responsabili del laboratorio di riferimento.

Articolo 6

L'azione di cui agli articoli 2 e 3 si limita ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma del contratto di cui all'articolo 5.

Prima dello spirare di tale periodo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se è necessario prorogare detta azione o modificare la presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(89/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella settima decisione 85/355/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/368/CEE ⁽⁶⁾, il Consiglio ha dichiarato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi, effettuate in taluni paesi terzi per determinate specie, soddisfano le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE;

considerando che nella settima decisione 85/356/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/368/CEE, il Consiglio ha dichiarato che le sementi di determinate specie raccolte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità;

considerando che per la maggior parte dei paesi terzi la validità delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE scade il 30 giugno 1990;

considerando che per l'Australia e la Norvegia erano attese informazioni dettagliate supplementari e che l'equivalenza, per quanto riguarda tali paesi, è stata limitata al periodo stimato necessario per la presentazione e la valu-

tazione di tali informazioni; che tale periodo è scaduto il 30 giugno 1989;

considerando che, per quanto concerne l'Australia, la presentazione e la valutazione di dette informazioni progrediscono, ma è necessario un periodo supplementare per terminare queste operazioni; che nel caso della Norvegia le informazioni attese sono state fornite e la loro valutazione è ora terminata;

considerando che per questi due paesi è quindi opportuno prorogare l'equivalenza sino alla data in cui la validità delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE scade per la maggioranza dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 85/355/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1990. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 della decisione 85/356/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1990. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2530/89 della Commissione, del 18 agosto 1989, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 243 del 19 agosto 1989)

A pagina 14, articolo 1, lettera e):

anziché: «... 0,14430 ECU»,

leggi: «... 1,14430 ECU».
